



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262312-320-321 - fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it



Roma, 27 giugno 2011

Protocollo: BP/ms/2011/2376

ALLE FIOM REGIONALI E TERRITORIALI SEGRETARIA E APPARATO NAZIONALE

Le Fiom devono ritrasmettere alle Rsu interessate

OGGETTO: LAVORI USURANTI – CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO

Care compagne e cari compagni,

vi invio copia della circolare n. 15/2011, con cui il Ministero del Lavoro ha emanato disposizioni per le aziende ai fini delle comunicazioni obbligatorie relative alle lavorazioni comprese nel decreto "lavori usuranti "

In particolare la circolare chiarisce che il termine per effettuare la comunicazione di svolgimento di processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena", inizialmente fissato al 25.6.2011, è prorogato al prossimo 31 luglio 2011, attese le difficoltà applicative della disposizione. La comunicazione va fatta compilando il modello "LAV_US", che è disponibile dal 21.6.2011 sul sito del Ministero all'indirizzo www.lavoro.gov.it, ed in tale comunicazione nel numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione andranno indicati anche i lavoratori utilizzati con lavoro interinale. (di fatto non si tratta di una vera e propria proroga; in effetti, come la circolare spiega, non sarà solo sanzionabile il datore di lavoro che abbia trasmesso la modulistica entro il 31.7.2011.)

Invece comunicazione sull'esecuzione del lavoro notturno, andrà fatta utilizzando il modello "LAV_NOT", che sarà disponibile dal prossimo 20.7.2011 sul sito del Ministero all'indirizzo www.lavoro.gov.it.

La comunicazione in questione è, inoltre, fissata al 30.9.2011 con riferimento al lavoro notturno svolto nell'anno 2010, mentre il lavoro notturno svolto nell'anno 2011 dovrà essere comunicato entro il 31.3.2012.

Anche in questo caso nel numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione andranno indicati anche i lavoratori utilizzati nell'ambito di contratti in somministrazione.

Infine la circolare si sofferma sul sistema sanzionatorio ricordando che l'omissione delle suddette comunicazioni è punita con la sanzione amministrativa da € 500 ad € 1500, diffidabili ex art. 13,

D.Lgs. n. 124/2004, per cui in caso di regolarizzazione il trasgressore potrà essere ammesso al pagamento della sanzione minima pari ad € 500 (da notare che anche la sanzione ridotta ex art 16 della Legge n. 689/81 è pari ad € 500).

Importante sono le specifiche per cui:

- ➔ la sanzione è applicabile solo con riferimento al numero di comunicazioni omesse e non in ragione del numero dei lavoratori interessati;
- ➔ non è sanzionabile la ritardata presentazione o l'errata indicazione del numero dei lavoratori addetti o i meri errori materiali e quelli riferiti a dati già in possesso delle PP.AA. destinatarie dell'adempimento, (purché sia identificabile il datore di lavoro ed identificate le unità produttive interessate).

E' MOLTO IMPORTANTE CHE TUTTE LE RSU DELLE AZIENDE INTERESSATE A TALI PROBLEMATICHE RICHIEDANO UN INCONTRO CON LA DIREZIONE AZIENDALE AL FINE DI VERIFICARE IL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLA COMUNICAZIONE IN MODO DA NON PREGIUDICARE IL FUTURO DIRITTO DEI LAVORATORI USURATI AD USUFRUIRE DELLA NORMA DI ANTICIPO PENSIONISTICO.

Un caro saluto

P. L'UFFICIO SINDACALE FIOM
Barbara Pettine